

09/04/2008 - Novità DPL 9 aprile

INPS: i contributi 2008 dovuti dalle aziende agricole per i propri operai &INPS, con circolare n. 46 del 7 aprile 2008, ha comunicato i contributi dovuti dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per &anno 2008. In particolare, la circolare tratta: 1) aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti- art. 01, comma 1, Legge 11 marzo 2006, n. 81. 2) riduzione degli oneri sociali- art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n° 388. 3) riduzione del costo del lavoro - art. 1 commi 361-362 Legge 23 dicembre 2005, n.266. 4) contributi INAIL dal 1 gennaio 2008. 5) retribuzioni. 6) contributi apprendisti. 7) agevolazioni per zone tariffarie gennaio 2008. 8) tabelle. INPS: periti agrari e agrotecnici tra i soggetti abilitati alla trasmissione dei DA e DMAG &INPS, con circolare n. 45 del 7 aprile 2008, recependo il parere espresso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ha ritenuto di estendere la competenza a rappresentare i datori di lavoro agricoli nei rapporti con &INPS ai professionisti iscritti agli albi dei periti agrari e degli agrotecnici. La richiesta di abilitazione al servizio di trasmissione telematica delle Denunce Aziendali (DA) e delle Denunce trimestrali (DMAG) potr` essere inoltrata, utilizzando il modulo disponibile sul sito www.inps.it (Servizi Online ‐ Per tipologia di utente: Aziende, consulenti e professionisti ‐ Modelli DA: trasmissione telematica ‐ 5) Modulo per la richiesta abilitazione ai servizi) ad una qualsiasi sede dell&INPS, indipendentemente dalla ubicazione territoriale dei datori di lavoro per i quali verr` effettuata la trasmissione delle denunce. I periti agrari e periti agrari laureati e gli agrotecnici e agrotecnici laureati devono altresì presentare, unitamente alla richiesta di abilitazione al servizio, una dichiarazione che autocertifichi &elenco (con indicazione del Codice Fiscale e Denominazione Anagrafica) delle aziende che hanno rilasciato loro delega. Ministero dell'Economia: riduzione del prelievo fiscale sul trattamento di fine rapporto Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Decreto del 20 marzo 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2008, ha comunicato la riduzione del prelievo fiscale sul trattamento di fine rapporto, sulle indennit` equipollenti e sulle altre indennit` e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir. INPS: retribuzioni per lavoratori in Paesi non legati all&INPS, con circolare n. 44 del 4 aprile 2008, in base al Decreto Ministeriale del 16 gennaio 2008 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha fornito le istruzioni operative circa la determinazione delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori all&estero in Paesi non legati all&INPS da accordi in materia di sicurezza sociale per &anno 2008 (art. 1 e 4, comma 1, del decreto-legge 31.7.1987, n. 317, convertito con modificazioni in legge 3.10.1987, n. 398). INPS: esonero dai contributi per lavoratori stranieri dipendenti da imprese straniere operanti in Italia &INPS, con circolare n. 41 del 3 aprile 2008, ha comunicato l'esonero dal versamento dei contributi in Italia per lavoratori stranieri provenienti da Paesi extracomunitari non convenzionati con &INPS in materia di sicurezza sociale, dipendenti da imprese straniere operanti in Italia. Il diritto all&esonero dall&adempimento degli obblighi previdenziali decorre dalla data di presentazione della relativa domanda; tuttavia i datori di lavoro richiedenti &esonero sono tenuti all&adempimento degli oneri contributivi per i lavoratori extracomunitari operanti in Italia fino alla data di adozione del decreto interministeriale di esonero. Gli oneri saranno rimborsati a

seguito della presentazione di idonea certificazione proveniente dall'ente previdenziale estero. Alimentari: contratti stagionali ex lege n. 247/07 E' stato sottoscritto, in data 17 marzo 2008, un accordo collettivo tra le organizzazioni sindacali di settore CGIL, CISL e UIL e Federalimentare (aderente a Confindustria), con il quale sono state definite ipotesi ulteriori di contratto di lavoro stagionale (per un massimo di 8 mesi nell'anno solare comprensivi della proroga), che si vanno ad aggiungere a quelle gi  previste dal DPR 1525/63. Con il medesimo accordo   stato stabilito in dodici mesi l'ulteriore contratto a termine, da sottoscrivere presso la Direzione Provinciale del lavoro, dopo che il lavoratore abbia superato con pi  contratti a termine (dai quali sono esclusi i contratti stagionali) i 36 mesi presso lo stesso datore con mansioni equivalenti.